



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato 5

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014 - 2020

MISURA 14

Benessere degli animali

Annualità 2022

TABELLA DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI - Tipologia d'intervento 14.1.3 Bovino da carne



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: Obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Personale: <i>Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</i>	Non pertinente	Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.	L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura. Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale. Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.	Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.	Non pertinente	<u>Impegno non remunerato</u> Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> Maggiore impegno degli allevatori per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica mirati all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali sulle tecniche di gestione aziendale che migliorano il benessere degli animali.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI I STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 2 Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento: obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura con paglia, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione</p> <p><i>Punto 8: "i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".</i></p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: "la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata".</p>	Non pertinente	Negli allevamenti bovini stabulati, orientati alla produzione da carne, nella pratica ordinaria è rispettata la condizionalità, utilizzando la lettiera per i vitelli di età inferiore a due settimane e in caso di animali malati o feriti.	La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica (Fonte C.R.P.A - Centro di ricerca produzione animale), pari ad almeno 60 mm, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nella stalla. La lettiera, garantisce inoltre condizioni confortevoli all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.	Non pertinente	Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera, dei reimpieghi aziendali e delle eventuali ricevute di acquisto.	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia pari a 2 Kg/capo adulto/giorno. Inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera (tre volte alla settimana), e per il rinnovo e/o rabboccatura con paglia o altro materiale idoneo, almeno una volta la settimana.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore di almeno 60 mm, per tutti gli animali presenti in allevamento, è aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria dove la lettiera è utilizzata solo nel periodo del parto, o in uno strato minimo, generalmente non superiore ai 20 mm.</p>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 3 Gestione degli spazi interni dell'allevamento: obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,5 m ² /capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi.	CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ; Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: "per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi".	Non pertinente	Negli allevamenti regionali ordinariamente lo spazio a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi è di circa 3,2 m ² /capo, superiore alla condizionalità.	L'impegno aggiuntivo migliora il benessere dei vitelli all'ingrasso poiché la maggiore disponibilità di spazio assicura un buon livello di stabulazione. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del "Comitato scientifico veterinario sulla salute e sul benessere degli animali" della Commissione Europea/EFSA (Fonte: CRPA). Una maggiore spazio a disposizione favorisce il riposo e la facilità di movimento, evitando urti dell'animale contro le strutture di allevamento nel passaggio alla posizione di decubito. Si evitano inoltre anche competizioni alimentari e disturbi tra gli animali nelle aree di riposo.	Non pertinente	Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina per l'allevatore un costo aggiuntivo di gestione della stalla per le maggiori spese di pulizia degli ambienti, manutenzione ed energia, riferiti al numero di capi allevati. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> L'impegno aggiuntivo assicura rispetto alla normale pratica una maggiore superficie libera a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi (superficie aggiuntiva di 1,3 m ² /capo).



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 4</p> <p>Gestione degli ambienti dell'allevamento: obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti e di altri parassiti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà il controllo periodico dei punti critici, in funzione delle prescrizioni, registrandone l'esecuzione.</p> <p>Su tutti gli animali di nuova introduzione e su un campione rappresentativo degli animali presenti in allevamento (20%) a cadenza trimestrale deve essere effettuato un test (scotch test o altra procedura diagnostica) per l'individuazione di ectoparassiti. L'allevatore effettuerà la registrazione di tali dati in apposite schede e le eventuali misure adottate.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ;</p> <p>Punto 9 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011</p> <p>La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua trattamenti di pulizia e disinfezione dei materiali e strutture in modo da ridurre lo sviluppo di organismi infettivi.</p> <p>Nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai parassiti dei bovini (compreso il culicoides insetto vettore della Lingua blu negli ovini) e normalmente non effettua test diagnostici preventivi sugli animali, per l'individuazione di ectoparassiti.</p> <p>Nella pratica ordinaria si effettuano trattamenti all'interno e all'esterno dei ricoveri, solo in caso di alte concentrazioni di insetti, soprattutto contro le mosche.</p>	<p>Il piano di controllo aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo di insetti e altri parassiti.</p> <p>L'adozione del piano di controllo e l'esecuzione di test diagnostici per l'individuazione di ectoparassiti, migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché si riduce la popolazione degli insetti che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p> <p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva anche per la riduzione delle popolazioni dell'insetto vettore <i>culicoides spp.</i>, responsabile della trasmissione del virus della "Lingua blu". Le forme clinicamente apparenti di tale malattia sono più frequenti negli ovini, mentre nei bovini l'infezione decorre generalmente in modo asintomatico. Oltre a favorire migliori condizioni abitative per gli animali la corretta applicazione del piano di autocontrollo permette di ridurre l'utilizzo degli insetticidi con conseguenti effetti benefici sull'ambiente.</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica della presenza del Piano di autocontrollo aziendale e del rapporto annuale eseguito dal tecnico specializzato.</p>	<p>Verifica del Piano di autocontrollo aziendale, in cui sono contenuti gli interventi prescritti dal tecnico specializzato, le registrazioni dei controlli eseguiti dall'allevatore e l'esecuzione delle azioni prescritte.</p> <p>Verifica dell'esecuzione dello scotch test su tutti gli animali introdotti nell'allevamento e su un campione del 20% degli animali presenti nell'allevamento.</p>	<p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica alla verifica periodica dei punti critici, all'attuazione del piano aziendale e all'esecuzione del test (scotch test o altra procedura diagnostica) per l'individuazione di ectoparassiti. L'acquisto del materiale per il test è compensato, nel periodo d'impegno, da una riduzione delle spese per l'acquisto degli insetticidi.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni eseguite non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta mirata.</p>